

OGGETTO: PERMANENZA PROLUNGATA (DUE O PIU' GIORNI) DEL LAVORATORE PRESSO IL PRONTO SOCCORSO - PRECISAZIONI INPS

Con messaggio 1074 del 9 marzo 2018, l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni operative per i casi di permanenza di pazienti lavoratori presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata prolungata nel tempo (due o più giorni).

Fermo restando che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero:

1. le situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato sono equiparabili, ai fini previdenziali, a un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
2. le situazioni che si esauriscono con le dimissione del malato senza permanenza notturna, sono invece da gestire come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.

Qualora, anche a fronte di ospitalità notturna, non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per consentire la corretta gestione dell'evento, il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l'istruttoria, inviando alla struttura territoriale INPS e al proprio datore di lavoro apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso l'unità di pronto soccorso.

Nelle ipotesi residuali in cui le suddette strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.